

## **TI\_GERICHTE 14.2001.24 vom 5. Juni 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-06-05, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2001.24](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2001.24)

FR: TI\_GERICHTE 14.2001.24 du 5 juin 2001

IT: TI\_GERICHTE 14.2001.24 del 5 giugno 2001

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.06.2001  
14.2001.24

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 14.2001.00024 Lugano 5 giugno 2001 /EC/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cometta, presidente Pellegrini e Rusca segretario: Cassina, vicecancelliere statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 26 febbraio 2001 presentata da \_\_\_\_\_ rappr. \_\_\_\_\_ contro \_\_\_\_\_ patr. dall'avv. \_\_\_\_\_ sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Bellinzona in data 12 marzo 2001 ha così deciso: " 1. E` pronunciato il fallimento della ditta \_\_\_\_\_, Bellinzona. 1.1. Il fallimento ha effetto alle ore 14.00 del 12 marzo 2001. 2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 60.-- da anticipare dall'istante sono poste a carico della convenuta la quale rifonderà all'istante la somma di fr. 200.-- a titolo di indennità. 2.1. omissis 3. omissis 4. omissis." Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata \_\_\_\_\_ che con atto 13 marzo 2001 ha postulato l'annullamento del fallimento, con protesta di spese e ripetibili; rilevato che con decreto presidenziale 15 marzo 2001 al presente appello è stato concesso effetto sospensivo parziale; ritenuto in fatto e considerato in diritto - che con decreto 4 maggio 2001 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha nuovamente pronunciato il fallimento della \_\_\_\_\_ in esito ad altra procedura esecutiva; - che essendo rimasto inimpugnato, tale decreto di fallimento è divenuto definitivo; - che di conseguenza essendo il fallimento della \_\_\_\_\_ già stato pronunciato con decreto cresciuto in giudicato, il presente appello è divenuto privo d'oggetto; - che la tassa di giustizia del presente appello è a carico dell'appellante, mentre non si assegnano indennità non avendo l'appellato presentato le proprie osservazioni (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLET); pronuncia 1. L'appello 13 marzo 2001 di \_\_\_\_\_, è stralciato dai ruoli nel senso dei considerandi in esito ad altra procedura esecutiva; 2. La tassa di giustizia di Fr. 90.--, già anticipata dall'appellante, resta a carico di \_\_\_\_\_. Non si assegnano indennità. 3. Intimazione: \_\_\_\_\_ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.